

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 2, commi 4 e 6, della legge 16 luglio 2022, n. 106, ha delegato il Governo a emanare un decreto legislativo rispettivamente in materia di contratto di lavoro intermittente e per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità, nonché per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori dello spettacolo.

L'intervento normativo è diretto a compensare gli effetti negativi del settore lavorativo dello spettacolo, caratterizzato, come ormai noto, da alti livelli di frammentarietà e discontinuità, sulla posizione reddituale e contributiva dei lavoratori.

In particolare, con riguardo alla platea dei destinatari della misura, la delega dei commi 4 e 6 indica il solco entro il quale il decreto attuativo deve intervenire, individuando i destinatari rispettivamente nei lavoratori intermittenti e nei *“lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché nei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”*.

La delega, poi, segnatamente all'articolo 2, commi da 6 a 8, individua i seguenti principi e criteri direttivi:

- a. aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno, anche in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, fondati su:
 1. limite massimo annuo di reddito riferito all'anno civile precedente a quello di corresponsione dei sostegni;
 2. limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno civile precedente a quello di corresponsione dei sostegni;
 3. reddito derivante in misura prevalente dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;
- b. determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale.

A tali oneri si provvede, ai sensi del comma 7, nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (*“Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET”*). Il Fondo ha avuto una dotazione iniziale di 40 milioni di euro annui. A seguito di un trasferimento della suddetta somma al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e degli incrementi disposti dall'articolo 1, comma 282, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Fondo SET, attualmente, risulta avere la seguente dotazione:

- 100 milioni per il 2023;
- 46 milioni per il 2024;
- 48 milioni per il 2025;
- 40 milioni a decorrere dal 2026.

Dette risorse sono incrementate:

- dalle risorse conferite a titolo di oneri contributivi a carico dei datori di lavoro;
- dal contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, per la sola quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto massimale;
- dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità.

Ai sensi del successivo comma 8, poi, la riforma deve basarsi sul principio di invarianza finanziaria, essendo indispensabile l'adozione di apposite leggi di spesa per far fronte a eventuali nuovi o maggiori oneri;

- c. incompatibilità con eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti;
- d. individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni.

Lo schema di decreto legislativo in esame costituisce attuazione della delega sommariamente sopra descritta.

Sullo schema è stato sentito il Consiglio superiore dello spettacolo, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 4 luglio 2023.

Di seguito l'illustrazione degli articoli.

In particolare, l'**articolo 1** individua l'oggetto, le finalità e l'ambito di applicazione dell'intervento normativo. Al fine di sostenere economicamente i lavoratori del settore dello spettacolo, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del carattere strutturalmente discontinuo delle stesse, si prevede l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori di cui alla lettera b) del predetto comma 1, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, del 25 luglio 2023. Nel novero dei soggetti beneficiari dell'indennità vengono inclusi, se non siano titolari di indennità di disponibilità, anche i lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro intermittente atteso che lo stesso decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 lo definisce come il contratto *“mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno”*.

Detta inclusione, in considerazione del sempre più frequente ricorso nel settore dello spettacolo di tale tipologia negoziale, risponde a ragioni di equità oltreché di identità di *ratio* normativa, visto il carattere discontinuo che connota lo svolgimento delle prestazioni di tali lavoratori. Essa costituisce, peraltro, attuazione della diversa delega di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 106 del 2022 che prevede l'adozione un decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo, fra l'altro nel rispetto del seguente criterio direttivo: *“previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro”*.

Con il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo vengono distinti in tre gruppi - ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro - da individuarsi con decreto ministeriale. In particolare, l'articolo 2, comma 1, del citato decreto differenzia il requisito per il sorgere delle prestazioni pensionistiche, a seconda che i lavoratori:

- prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (raggruppamento A). Per tali lavoratori il requisito dell'annualità di contribuzione si considera soddisfatto con riferimento a 90 contributi giornalieri;
- prestino a tempo determinato attività non direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (raggruppamento B). Per tali lavoratori il requisito dell'annualità di contribuzione si considera soddisfatto con riferimento a 260 contributi giornalieri;
- prestino attività a tempo indeterminato (qualsiasi figura professionale) (raggruppamento C). Per tali lavoratori medesimi il requisito dell'annualità di contribuzione si considera soddisfatto con riferimento a 312 contributi giornalieri.

Ciò premesso, nella ricorrenza dei requisiti stabiliti dalla norma, e in coerenza con le norme che regolano la disciplina previdenziale del settore dello spettacolo - secondo le quali l'iscrizione al Fondo pensione dello spettacolo prescinde dalla forma in cui si estrinseca lo svolgimento e la contrattualizzazione del rapporto di lavoro - i lavoratori che prestino attività a tempo determinato di cui ai raggruppamenti A) e B), sono necessariamente da considerarsi destinatari dell'indennità sia nel caso in cui il loro rapporto di lavoro sia annoverabile nell'ambito del lavoro di natura subordinata, sia nel caso in cui lo stesso sia riconducibile ad una delle diverse fattispecie di lavoro parasubordinato o autonomo.

È stata esercitata la facoltà prevista dal medesimo articolo 2, comma 6, della delega, di utilizzare lo strumento del decreto interministeriale per una più puntuale delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della misura. È stato, infatti, adottato un decreto, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, per l'individuazione, nell'ambito dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, dei lavoratori discontinui nel solo settore dello spettacolo.

L'**articolo 2**, pertanto, in linea con quanto innanzi precisato, individua i requisiti che il lavoratore richiedente deve possedere al momento della presentazione della domanda.

Ai sensi del **comma 1**, i lavoratori, che rientrino nelle categorie citate all'articolo 1 e che siano iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino dell'Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
- b) essere residente in Italia da almeno un anno;
- c) reddito ai fini IRPEF, determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a Euro 25.000 nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda (il valore è individuabile in un rigo specifico delle dichiarazioni fiscali - rigo RN1, colonna 1 del modello Redditi PF; rigo 137 del prospetto di liquidazione modello 730);
- d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, con la precisazione che ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità ALAS e di Indennità NASpI nel medesimo anno. La scelta del legislatore delegato di declinare il principio del limite minimo di prestazioni lavorative in un *quantum* di giornate accreditate (e non anche meramente versate o di effettivo lavoro), risponde alla doppia esigenza di tutela

dei lavoratori sul piano della effettività dei versamenti contributivi e di gestione e governo efficace del procedimento amministrativo di riconoscimento dell'indennità, dal momento che l'utilizzo del criterio dell'accreditamento rende certa l'individuazione del requisito per l'erogazione dell'indennità ai beneficiari;

- e) avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro prevalente derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Tale scelta si giustifica sotto il profilo della efficace gestione della misura e della verifica gestionale del reddito imponibile a fini previdenziali, sottoposto a controllo successivo ai sensi dell'articolo 3 comma 4;
- f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al riguardo, si segnala che l'esclusione dall'accesso all'indennità dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, con l'eccezione dei lavoratori intermittenti, si giustifica in ragione della circostanza che gli stessi sono tutelati da misure di sostegno alternative, quali la NASpI. Tale previsione, stante l'indifferenza del sistema previdenziale dello spettacolo alla natura subordinata o autonoma della prestazione, ancora a un preciso requisito verificabile (la non titolarità di un rapporto a tempo indeterminato) la possibilità dell'erogazione dell'indennità di discontinuità;
- g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

L'**articolo 3** determina la misura e la durata del riconoscimento dell'indennità di discontinuità, che viene riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente la presentazione della domanda dell'indennità, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive (comma 1). La disposizione prevede, però, che da tale ammontare vengano detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo e, in particolare, ai sensi degli istituti richiamati dal successivo articolo 6, che disciplina l'incumulabilità e l'incompatibilità con altre indennità. Anche in questo caso valgono le considerazioni di cui sopra sulla scelta, quale parametro di calcolo, delle giornate di lavoro accreditate e non anche versate. Ai fini della durata dell'indennità di discontinuità, l'articolo in oggetto stabilisce che non siano computati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo a erogazione di altra prestazione di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL, ALAS). La finalità della previsione è quella di non valorizzare più di una volta la medesima contribuzione per l'erogazione di più prestazioni di sostegno al reddito; tale meccanismo, già in uso per le prestazioni di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS, trova applicazione esclusivamente ai fini della determinazione della durata dell'indennità di discontinuità e non anche ai fini della verifica del requisito delle 60 giornate di contribuzione per l'accesso alla misura in argomento. Pertanto, se nell'anno di presentazione della domanda di discontinuità (es. anno 2024) l'assicurato ha già fruito della prestazione NASpI utilizzando a tal fine anche la contribuzione relativa all'anno 2023, qualora presenti nell'anno 2024 domanda di indennità di discontinuità la contribuzione relativa all'anno 2023, già utilizzata ai fini della prestazione NASpI, non potrà essere utilizzata per determinare la durata dell'indennità di discontinuità ma sarà utile ai fini della verifica del requisito di 60 giornate di contribuzione accreditata.

La misura giornaliera dell'indennità dovrà essere, invece, calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate contribuite derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all'anno precedente la domanda dell'indennità (comma 2).

Quanto alle modalità di corresponsione, il comma 3 prevede che l'indennità venga erogata in un'unica soluzione, su domanda presentata dal lavoratore all'INPS, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto stesso, entro il 30 giugno di ogni anno, a pena di decadenza, nella misura del

60 per cento del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili. L'importo giornaliero dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Il comma 4 affida la verifica del possesso dei requisiti reddituali ad accordi di cooperazione tra INPS e Agenzia delle entrate. Sulla base di accordi già in essere nell'ambito della cooperazione informatica tra enti pubblici, l'INPS dispone nei propri sistemi delle informazioni necessarie ad effettuare i controlli reddituali. Pertanto, la disposizione prevede che l'INPS effettui la verifica dei requisiti reddituali dei soggetti che hanno presentato domanda di indennità accedendo ai dati dell'Anagrafe Tributaria con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione con l'Agenzia delle entrate.

La disposizione, infine, stabilisce che l'indennità concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (comma 5). Poiché l'indennità è erogata sia a favore di lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sia a favore di lavoratori dipendenti, essa concorre alla formazione del reddito in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del TUIR, secondo il quale le indennità conseguite in sostituzione di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti. In sede applicativa, l'ente erogatore inquadrerà nella corretta categoria reddituale l'indennità erogata a ciascun beneficiario; ciò al fine di operare la ritenuta d'imposta prevista per ciascuna specifica categoria.

Ai sensi del successivo articolo 4, comma 1, la contribuzione figurativa associata alla corresponsione dell'indennità viene rapportata alla retribuzione imponibile, derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativa all'anno precedente la domanda dell'indennità, entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l'importo massimo di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo.

Il comma 2, per la puntuale individuazione dei periodi di copertura figurativa e l'esatta perimetrazione degli oneri ad essa associati, prevede che le giornate cui si riferisce l'indennità sono accreditate figurativamente nell'anno precedente a quello della domanda presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, fino a concorrenza del numero di giornate richieste ai fini del raggiungimento del requisito dell'annualità di contribuzione e comunque nei limiti dei periodi non coperti da contribuzione a qualsiasi altro titolo.

In attuazione del principio e criterio direttivo di delega di cui all'articolo 2, comma 6, lettera d), l'articolo 5 del decreto definisce le misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità, anche mediante il concorso dei fondi paritetici interprofessionali (comma 1).

Il comma 2 stabilisce che le iniziative di formazione possono essere finanziate, in tutto o in parte, nell'ambito delle programmazioni regionali delle misure di formazione e di politica attiva del lavoro dalle regioni o nell'ambito dei programmi nazionali.

Il comma 3 stabilisce che i contenuti delle iniziative formative e di aggiornamento professionale sono determinati con le modalità stabilite dall'articolo 25-ter, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Per facilitare la programmazione e l'offerta dei percorsi formativi, il comma 4 stabilisce che il beneficiario dell'indennità di discontinuità, all'atto della domanda, autorizza INPS alla trasmissione

alle Regioni e Province autonome dei suoi dati di contatto nell'ambito del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Ai sensi dell'**articolo 6**, l'indennità di discontinuità non è cumulabile, nell'anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio e con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura, ivi compresa la prestazione NASpI erogata in forma anticipata, le prestazioni integrative di durata della NASpI. Parimenti, l'indennità di discontinuità non è cumulabile con le tutele in caso di sospensione del rapporto di lavoro, le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria e straordinaria anche in deroga, le prestazioni di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Infine, l'indennità di discontinuità non è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Le disposizioni in commento ribadiscono il principio costante di tutte le prestazioni previdenziali della sospensione o interruzione del rapporto di lavoro che impedisce la cumulabilità nel medesimo anno di competenza di giornate indennizzate a titolo diverso.

Si evidenzia che il requisito della incumulabilità è riferito all'anno di competenza della domanda, con la conseguenza che - in relazione all'anno di presentazione della domanda - non rilevano direttamente eventuali incompatibilità riferite alla percezione di prestazioni assistenziali non a base contributiva (ad esempio AdI, SFL, RdC con riferimento alle prestazioni richiedibili nell'anno 2023). Ai fini dell'articolo 2, comma 6, lettera c) della legge 16 luglio 2022, n. 106, in materia di incompatibilità con "eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti", si fa pertanto rinvio alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento delle singole prestazioni.

L'**articolo 7** si occupa della contribuzione, che, in concorso con le risorse individuate dal successivo articolo 9, è diretta al finanziamento dell'indennità di discontinuità. In particolare, per i lavoratori beneficiari della misura di cui all'articolo 1, la disposizione, al **comma 1**, impone, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all'1 per cento dell'imponibile contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La suddetta contribuzione confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Al **comma 2**, la disposizione, inoltre, stabilisce che, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori subordinati di cui all'articolo 1, il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è pari allo 1,10 per cento dell'imponibile previdenziale.

L'**articolo 8** reca le disposizioni transitorie, stabilendo, al **comma 1**, che per i periodi di competenza relativi all'anno 2022, i lavoratori di cui all'articolo 1 sono ammessi a presentare domanda entro il 15 dicembre 2023, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente.

Al **comma 2** la disposizione prevede che l'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non si applica agli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il comma in esame provvede, poi, a quantificare gli oneri derivanti dalla mancata applicazione di cui innanzi, rinviando, per la relativa copertura, al successivo articolo 9.

Al comma 3 si prevede che, in aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 6, l'indennità di discontinuità non è cumulabile con l'indennità ALAS di cui all'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

L'articolo 9 reca le disposizioni finanziarie.

Al comma 1 sono individuati gli oneri scaturenti dal decreto legislativo.

Il comma 2 attribuisce all'INPS il compito di monitorare il suddetto limite di spesa e di riferire le risultanze del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della cultura e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il medesimo comma, infine, precisa che, qualora dal suddetto monitoraggio emerga il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non prenda in considerazione ulteriori domande.

Il comma 3 individua le coperture degli oneri di cui al comma 1.

Il comma 4 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Infine, l'articolo 10 prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 2, **commi 4 e 6**, della legge 16 luglio 2022, n. 106, ha delegato il Governo a emanare un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità, nonché per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, da individuarsi con decreto interministeriale.

Secondo quanto previsto dal comma 7 del citato articolo 2, agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede, a decorrere dall'anno 2023, nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla lettera e) del comma 6 – ossia dalle risorse conferite a titolo di oneri contributivi a carico dei datori di lavoro e dal contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, per la sola quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto massimale - nonché dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità.

L'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, aveva invero istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo denominato «Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET», con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo le cui prestazioni lavorative sono caratterizzate da discontinuità, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, rimettendo l'attuazione dell'intervento ivi previsto all'adozione di un successivo provvedimento normativo.

La prevista decorrenza della copertura degli oneri a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - a partire dal 2023 – è coerente con l'avvenuto trasferimento delle risorse per l'anno 2022 del Fondo in questione, pari a 40 milioni di euro, al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, disposto dall'articolo 8, comma 4-*bis*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

L'articolo 1, comma 282, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha poi incrementato il fondo SET di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025.

Tali risorse si aggiungono ai 40 milioni di euro annui a decorrere previsti dalla norma istitutiva del fondo.

Allo stato, il Fondo in questione risulta quindi avere la seguente dotazione:

- 2023: 100 milioni
- 2024: 46 milioni
- 2025: 48 milioni
- a decorrere dal 2026: 40 milioni

Lo schema di decreto legislativo in esame costituisce attuazione della delega innanzi descritta.



In particolare, e per quanto rileva ai fini della relazione tecnica, l'**articolo 1** prevede che, al fine di sostenere economicamente i lavoratori del settore dello spettacolo, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori di cui alla lettera b) del predetto comma 1, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, del 25 luglio 2023 e dei lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, che non siano titolari di indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Con il citato decreto ministeriale sono stati individuati, nell'ambito dei lavoratori indicati nel decreto interministeriale del 15 marzo 2005 recante "*Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS*", i lavoratori discontinui del solo settore dello spettacolo. Si tratta, in particolare, dei seguenti: operatori di cabine di sale cinematografiche; impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.

Dagli archivi dell'INPS, relativamente all'anno 2022, sono stati estratti tutti i soggetti di cui al presente articolo e l'elaborazione ha portato ad individuare circa 271 mila soggetti.

Per ogni posizione individuale sono state ricavate le seguenti informazioni:

- numero di giornate lavorate nell'anno 2022 con contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- imponibile contributivo derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- giornate lavorate come lavoratore subordinato non rientranti nel settore spettacolo e relativo imponibile;
- presenza di un contratto a tempo indeterminato;
- presenza di una prestazione Naspi;
- presenza di una pensione diretta;
- ulteriori redditi rilevabili dall'estratto conto del soggetto;

Sulla base dei requisiti necessari per accedere alla prestazione sono stati esclusi coloro che nell'anno 2022 si trovavano in una delle seguenti situazioni:

- avevano un contratto a tempo indeterminato;
- percepivano una pensione diretta;
- percepivano una prestazione Naspi;
- possedevano un reddito imponibile IRPEF superiore a 25.000 euro annui (determinato esclusivamente sui redditi da lavoro desumibili dagli archivi dell'istituto);



- non possedevano il reddito prevalente derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (determinato sulla base delle informazioni attualmente disponibili);
- avevano meno di sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

L'**articolo 2** individua i requisiti che il lavoratore richiedente deve possedere al momento della presentazione della domanda.

In particolare, il comma 1 prevede che l'indennità di discontinuità è riconosciuta a domanda ai lavoratori di cui all'articolo 1 iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino dell'Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
- b) al momento della presentazione della domanda, essere residente in Italia da almeno un anno;
- c) essere in possesso di un reddito ai fini IRPEF, determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a Euro 25.000 nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda (il valore è individuabile in un rigo specifico delle dichiarazioni fiscali - rigo RN1, colonna 1 del modello Redditi PF; rigo 137 del prospetto di liquidazione modello 730);
- d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità ALAS e di Indennità NASpI nel medesimo anno;
- e) avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

L'**articolo 3** prevede che l'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente la domanda dell'indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, di cui all'articolo 6, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. Ai fini della durata dell'indennità di discontinuità non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione.

Quanto alla misura giornaliera dell'indennità, il comma 2 dell'articolo 3 prevede che essa è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate contribuite derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all'anno precedente la domanda dell'indennità.

Quanto alle modalità di corresponsione, il comma 3 prevede che l'indennità venga erogata in un'unica soluzione, previa domanda presentata dal lavoratore all'INPS, nella misura del 60 per cento del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili.

Il comma 4 affida la verifica del possesso dei requisiti reddituali ad accordi di cooperazione tra INPS e Agenzia delle entrate. Sulla base di accordi già in essere nell'ambito della cooperazione informatica tra enti pubblici, l'INPS effettua la verifica dei requisiti reddituali dei soggetti che hanno presentato domanda di indennità accedendo ai dati dell'Anagrafe Tributaria con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione con l'Agenzia delle entrate. Da tale disposizione non derivano



nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che gli accordi tra INPS e Agenzia delle entrate sono già in essere e che le predette amministrazioni svolgeranno le attività di verifica dei requisiti reddituali con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

La disposizione, infine, stabilisce che l'indennità concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (comma 5).

L'**articolo 4** dello schema di decreto disciplina la contribuzione figurativa, prevedendo che essa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 3, comma 2, entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l'importo massimo di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo.

Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo in esame, le giornate di cui all'articolo 3, comma 1 sono accreditate figurativamente nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, fino a concorrenza del numero di giornate richieste ai fini del raggiungimento del requisito dell'annualità di contribuzione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e comunque nei limiti dei periodi non coperti da contribuzione a qualsiasi altro titolo.

L'**articolo 5** del decreto definisce le misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità. In considerazione del fatto che le misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità rientrano, per loro natura, negli ambiti ordinari di competenza delle amministrazioni regionali e dei fondi paritetici interprofessionali, all'attuazione delle misure previste dal presente articolo si provvede attraverso le risorse finanziarie, strumentali e umane già disponibili a legislazione vigente.

In particolare, si precisa che il Programma GOL nell'ambito del PNRR è sia una riforma che un investimento. Quanto all'investimento, questo presenta un orizzonte temporale e di finanziamento attività che giunge al 31/12/2025, con una dotazione di 4,40 mld di euro, destinati a finanziare gli interventi da parte dei servizi privati, cui comunque si sommano le misure attivate dai Centri per l'impiego a valere sui finanziamenti ordinari. In ogni caso, in quanto riforma, gli obiettivi di Politiche attive del lavoro e formazione travalicano la scadenza del 2025 e hanno carattere permanente, a valere sulle risorse ordinarie dei servizi per il lavoro, incluse quelle a tal fine programmate nell'ambito dei Programmi nazionali e regionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo plus. Nell'ambito di tale programmazione ordinaria dei servizi nazionali e regionali, trovano pertanto collocazione le iniziative di formazione e aggiornamento professionale destinate ai lavoratori percettori dell'indennità di discontinuità, attivabili in base alle priorità riscontrate in ciascun territorio nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 6** prevede l'incumulabilità dell'indennità di discontinuità con altre indennità.

L'**articolo 7** dello schema di decreto prevede poi che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori di cui all'articolo 1 è dovuto un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all'1 per cento dell'imponibile contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo e stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il comma 2 del medesimo articolo prevede poi che con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori subordinati di cui all'articolo 1 del presente decreto, il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è pari allo 1,10 per cento dell'imponibile previdenziale. L'onere derivante dall'applicazione della riduzione contributiva di cui al precedente periodo, è valutato in euro 4,9 milioni per il 2024, euro 5 milioni per



il 2025, euro 5,1 milioni per il 2026, euro 5,2 milioni per il 2027, euro 5,3 milioni per il 2028, euro 5,4 milioni per il 2029, euro 5,5 milioni il 2030, euro 5,7 milioni per il 2031, euro 5,8 milioni per il 2032, euro 5,9 milioni annui a decorrere dal 2033. Quanto gli effetti finanziari relativi all'articolo 7 e agli effetti finanziari derivanti dalla cessazione di efficacia dell'ALAS: V. tabelle *infra*.

Al fine di determinare gli oneri stimati derivanti dall'erogazione dell'indennità di cui al presente decreto, si è proceduto come di seguito.

Individuati i beneficiari, come indicato all'articolo 1, nelle stime si è tenuto conto:

- dell'andamento dell'inflazione riportata nell'ultimo documento di economia e finanza;
- di un incremento medio delle retribuzioni del 2% annuo;
- dell'ipotesi che un 15% di soggetti abbia altri redditi imponibili IRPEF, attualmente non rilevabili dagli archivi dell'Istituto, che farebbero superare loro il limite dei 25.000 euro annui;
- di un numero di giornate indennizzate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno di riferimento;
- di un'indennità pari al 60 per cento della misura giornaliera calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate contribuite derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all'anno di riferimento;
- del tetto giornaliero dell'indennità pari al minimale giornaliero contributivo che per l'anno 2023 è di 53,95 euro.

Non si è tenuto conto, in via cautelativa, delle minori prestazioni che potrebbero derivare dai requisiti previsti nel punto a) e b) dell'articolo 2.

Sono state, quindi, determinate le prestazioni ipotizzando che per gli anni 2024-2033 le caratteristiche dei lavoratori dello spettacolo rimangano sostanzialmente stabili rispetto alla generazione tipo riferita al 2022.

In particolare, l'elaborazione ha identificato 20.600 beneficiari annui con un importo medio dell'indennità pari a 1.443 euro per il 2024.

Con riferimento alle entrate contributive è stato stimato un imponibile di circa 1,6 miliardi di euro per l'anno 2022 e rivalutato per gli anni successivi. Le maggiori entrate contributive sono il risultato di due effetti contrapposti:

- negativi dovuti alla riduzione dell'aliquota addizionale Naspi dello 0,3%;
- positivi derivanti dal contributo dell'1% a carico del datore di lavoro/committente.

Inoltre, si è tenuto conto delle ulteriori maggiori entrate contributive derivanti da un'aliquota dello 0,50% sulla retribuzione o sui compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo (imponibile pari a circa 140 milioni di euro).

Si riportano di seguito gli effetti finanziari per il decennio 2024-2033.

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza)



(importi in milioni di euro)

Anno	Spesa per indennità (art. 3)	Spesa per contribuzione figurativa (art. 4)	Maggiori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali (art.7)	Effetti fiscali sulle maggiori entrate contributive	Effetti finanziari complessivi
2024	-29,7	-9,9	12,2	0,0	-27,4
2025	-30,6	-10,1	12,4	-4,8	-33,1
2026	-31,3	-10,3	12,7	-2,9	-31,8
2027	-31,9	-10,5	12,9	-3,0	-32,5
2028	-32,5	-10,7	13,2	-3,0	-33,0
2029	-33,2	-10,9	13,4	-3,1	-33,8
2030	-33,8	-11,2	13,7	-3,1	-34,4
2031	-34,5	-11,4	14,0	-3,2	-35,1
2032	-35,2	-11,6	14,3	-3,3	-35,8
2033	-35,9	-11,8	14,5	-3,3	-36,5

Per maggiore dettaglio si riportano di seguito gli effetti finanziari relativi all'articolo 7 suddivisi per comma.

(importi in milioni di euro)

	<i>Maggiori entrate contributive di cui all'art. 7 c. 1</i>	<i>Minori entrate contributive di cui all'art. 7 c. 2</i>	Maggiori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali (art.7)
2024	17,1	-4,9	12,2
2025	17,4	-5,0	12,4
2026	17,8	-5,1	12,7
2027	18,1	-5,2	12,9
2028	18,5	-5,3	13,2
2029	18,8	-5,4	13,4
2030	19,2	-5,5	13,7
2031	19,7	-5,7	14,0
2032	20,1	-5,8	14,3
2033	20,4	-5,9	14,5

L'articolo 8 prevede che l'articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i commi da 7 a 16 cessa di applicarsi agli eventi di



disoccupazione successivi al 1° gennaio 2024. L'indennità ALAS continua ad essere riconosciuta, in presenza dei requisiti legislativamente previsti, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2023. Gli effetti finanziari derivanti **dalla non applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2024** di ALAS sono stati stimati a partire dai dati di bilancio rilevati dal rendiconto 2022 e dal preventivo assestato 2023. Per gli anni successivi lo sviluppo delle entrate contributive è stato effettuato sulla base dei parametri contenuti nel DEF 2023 (aprile 2023) e sulla Conferenza dei servizi del 6/10/2022, mentre lo sviluppo delle uscite per prestazione e coperture figurative è stato effettuato ipotizzando un trend crescente del 10% annuo fino all'entrata a regime della misura, ipotizzata al 2027, e successivamente applicando lo stesso incremento delle entrate contributive.

Si riportano di seguito gli effetti finanziari per il decennio 2024-2033 concernenti la cessazione dell'efficacia dell'ALAS.

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Mancate entrate contributive	Mancate entrate contributive al netto degli effetti fiscali	Mancate uscite			Effetti finanziari complessivi
			Prestazioni	Coperture figurative	Totale	
2024	- 9,0	- 9,0	2,4	1,0	3,4	- 5,6
2025	- 9,3	- 5,6	2,6	1,1	3,7	- 1,9
2026	- 9,5	- 7,3	2,9	1,2	4,1	- 3,2
2027	- 9,7	- 7,5	3,2	1,3	4,5	- 3,0
2028	- 9,9	- 7,7	3,3	1,3	4,6	- 3,1
2029	- 10,1	- 7,7	3,4	1,3	4,7	- 3,0
2030	- 10,3	- 7,9	3,5	1,3	4,8	- 3,1
2031	- 10,5	- 8,1	3,6	1,3	4,9	- 3,2
2032	- 10,7	- 8,2	3,7	1,3	5,0	- 3,2
2033	- 10,9	- 8,4	3,8	1,3	5,1	- 3,3

Il medesimo articolo prevede che, per i periodi di competenza relativi all'anno 2022, i lavoratori di cui all'articolo 1 sono ammessi a presentare domanda **entro il 15 dicembre 2023**, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente. Per il solo anno 2023, tale indennità, in aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 6, non è cumulabile con l'indennità ALAS di cui all'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Sulla base degli stessi parametri già utilizzati per valutare gli artt. 3 e 4 si stima una spesa per l'anno 2023 di 26,7 milioni di euro per indennità e 8,7 milioni di euro per contribuzione figurativa tenendo conto della sopraccitata incumulabilità. Tenuto conto dei tempi di presentazione delle domande si stima che una parte del complessivo onere per prestazioni e contribuzione figurativa pari a 35,4 milioni di euro si manifesti nel 2024, con la seguente ripartizione: 22,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 13 milioni di euro per l'anno 2024



Si riportano di seguito gli effetti finanziari complessivi del decreto legislativo.

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Effetti finanziari artt. 3, 4 e 7	Effetti finanziari art. 8	Effetti finanziari art. 8	Effetti finanziari complessivi
2023			-22,4	-22,4
2024	-27,4	-5,6	-13	-46,0
2025	-33,1	-1,9		-35,0
2026	-31,8	-3,2		-35,0
2027	-32,5	-3,0		-35,5
2028	-33,0	-3,1		-36,1
2029	-33,8	-3,0		-36,8
2030	-34,4	-3,1		-37,5
2031	-35,1	-3,2		-38,3
2032	-35,8	-3,2		-39,0
2033	-36,5	-3,3		-39,8

L'articolo 9 reca le disposizioni finanziarie e la relativa copertura finanziaria, determinata nei seguenti termini:



(valori in mln di euro)

	Oneri				Coperture			
	Limite di spesa indennità discontinuità, articolo 9, comma 1	Oneri per soppressione ALAS, al lordo effetti fiscali, articolo 8, comma 2	Minori entrate fiscali indotte articolo 7	Totale oneri	Complessive maggiori entrate contributive da articolo 7	Effetti fiscali indotti da soppressione ALAS, articolo 8 comma 2	Riduzione autorizzazione spesa articolo 1, comma 352, legge n. 234/2021	Totale coperture
2023	22,4			22,4			22,4	22,4
2024	52,6	5,6	0	58,2	12,2	0	46	58,2
2025	40,7	5,6	4,8	51,1	12,4	3,7	35	51,1
2026	41,6	5,4	2,9	49,9	12,7	2,2	35	49,9
2027	42,4	5,2	3	50,6	12,9	2,2	35,5	50,6
2028	43,2	5,3	3	51,5	13,2	2,2	36,1	51,5
2029	44,1	5,4	3,1	52,6	13,4	2,4	36,8	52,6
2030	45	5,5	3,1	53,6	13,7	2,4	37,5	53,6
2031	45,9	5,6	3,2	54,7	14	2,4	38,3	54,7
2032	46,8	5,7	3,3	55,8	14,3	2,5	39	55,8
2033	47,7	5,8	3,3	56,8	14,5	2,5	39,8	56,8

L'**articolo 10** reca disposizioni concernenti l'entrata in vigore del provvedimento.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(Direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008, G.U. 18 settembre 2008, n. 219)

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Amministrazione proponente: Ministero della cultura

Referente ATN: Ufficio legislativo

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Lo schema di decreto legislativo attua l'articolo 2, comma 4, della legge 16 luglio 2022, n. 106 recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo» e, in particolare, l'articolo 2, comma 4, che alla lettera c) reca la delega per la previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro, e comma 6, che reca la delega per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura. La delega ha individuato principi e criteri direttivi specifici, che risultano rispettati dal presente decreto legislativo.

L'intervento normativo, dunque, attraverso un riassetto della disciplina di settore ha il chiaro fine di razionalizzare e semplificare la disciplina esistente, nonché quello di apprestare maggiori tutele in favore dei lavoratori dello spettacolo. Tali finalità, inoltre, si inseriscono in modo coerente nelle azioni del programma di Governo.

A conferma della razionalità del provvedimento, inoltre, si rileva come l'intervento normativo si inserisca nel più ampio progetto di riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo, che sarà adottato in attuazione delle deleghe previste dal citato articolo 2.

Il settore lavorativo dello spettacolo è caratterizzato da alti livelli di frammentarietà e discontinuità e ciò incide negativamente sulla posizione reddituale e contributiva dei lavoratori. L'obiettivo perseguito è quello di compensare tali effetti negativi, prevedendo un sostegno economico specifico. La criticità del settore dello spettacolo è rappresentata dal fatto che i rapporti di lavoro stabili e strutturati sono rare eccezioni, mentre il contratto più frequente è il contratto temporaneo (a tempo determinato, a progetto o a collaborazione); seguono a distanza, in ordine di frequenza, le formule contrattuali in uso nel mondo dello spettacolo (la cessione dei diritti d'autore, il contratto di scrittura e la cessione dei diritti di immagine).

Per gli artisti, in particolare, l'attività lavorativa è caratterizzata dalla saltuarietà dei periodi di lavoro effettivo e dal succedersi di diversi contratti relativi a prestazioni in singoli spettacoli o prodotti audiovisivi, per cui sono previsti tempi di realizzazione e di rappresentazione specifici, limitati e stagionali.

In sintesi, il rapporto di lavoro in questo ambito è strutturalmente discontinuo per il carattere oggettivo della prestazione, non per scelta datoriale o del lavoratore stesso. E questo contraddistingue in modo netto i lavoratori dello spettacolo.

Per tali ragioni risulta necessario intervenire normativamente per sostenere economicamente i lavoratori del settore. Tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel settore dello

spettacolo e del carattere strutturalmente discontinuo delle stesse, si prevede l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, come individuati con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della cultura, del 25 luglio 2023. Nel novero dei soggetti beneficiari dell'indennità vengono inclusi, se non siano titolari di indennità di disponibilità, anche i lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro intermittente.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

- decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, recante “*Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo*”;
- decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante “*Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (articolo 7, comma 1: norma alla cui stregua viene stabilito annualmente, da parte dell'INPS, l'importo del minimale giornaliero contributivo, questo utilizzato come parametro dell'importo giornaliero massimo dell'indennità di discontinuità);
- legge 30 aprile 1985, n. 163, recante “*Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo*”;
- decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante “*Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (articolo 1, comma 1: norma alla cui stregua viene stabilito annualmente, da parte dell'INPS, l'importo del minimale giornaliero contributivo, questo utilizzato come parametro dell'importo giornaliero massimo dell'indennità di discontinuità);
- legge 8 agosto 1995, n. 335, recante “*Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*” (articolo 2, comma 18: norma alla cui stregua viene stabilito annualmente il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo);
- decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, recante “*Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS*”;
- legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*” (articolo 2, comma 28: norma che prevede per i lavoratori subordinati non a tempo indeterminato dello spettacolo l'applicazione di un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali);
- decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*” (articolo 16: norma che prevede il riconoscimento dell'indennità di disponibilità nei confronti dei lavoratori intermittenti. I lavori intermittenti a tempo indeterminato operanti nel settore dello spettacolo sono destinatari della misura oggetto del decreto in esame nella misura in cui non siano titolari della indennità di disponibilità, ove in possesso dei requisiti previsti dal medesimo decreto);
- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in*

attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” (articolo 25-ter: iniziative di carattere formativo o di riqualificazione per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie);

- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*” (articolo 13: sistema informativo unitario delle politiche del lavoro);
- legge 22 novembre 2017, n. 175, recante “*Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia*”;
- decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (articolo 66, commi da 7 a 16: disciplina riguardante l'indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, per la disoccupazione involontaria)
- legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” (articolo 1, comma 352: norma riguardante l'istituzione del «Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET», le cui risorse sono poste a copertura di parte degli oneri scaturenti dallo schema di decreto legislativo in esame);

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'articolo 8, comma 2, dello schema di decreto prevede che l'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che concerne l'indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo, non si applica agli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. Il provvedimento interviene, infatti, in una materia attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento normativo in esame non si pone in contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza né pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Con il presente schema di decreto legislativo non vengono introdotte nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento in esame, pur non recando norme abrogative espresse, prevede, all'articolo 8, comma 2, che l'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente l'indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo, non si applica agli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto al di fuori delle deleghe previste dal citato articolo 2 della legge 16 luglio 2022, n. 106.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti successivi atti attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati dati informativi raccolti ed elaborati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. La relazione tecnico-finanziaria dà conto dell'elaborazione dei dati effettuata dall'INPS.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Allegato 2 alla direttiva P.C.M. 16 febbraio 2018)

Provvedimento: schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Amministrazioni competenti: Ministero della cultura e Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero della cultura.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'articolo 2, comma 6, della legge 16 luglio 2022, n. 106, ha delegato il Governo a emanare un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità, nonché per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori dello spettacolo.

Lo schema di decreto legislativo in esame costituisce attuazione della predetta delega, nonché di quella prevista al comma 4 del citato articolo 2, nella parte in cui prevede l'individuazione "*di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro*".

In particolare, esso introduce un sostegno economico specifico in favore dei lavoratori dello spettacolo, le cui prestazioni lavorative sono caratterizzate da discontinuità.

I rapporti di lavoro stabili e strutturati sono invero rare eccezioni in tale ambito, laddove il contratto più frequente è il contratto temporaneo (a tempo determinato, a progetto o a collaborazione); seguono a distanza, in ordine di frequenza, le formule contrattuali in uso nel mondo dello spettacolo (la cessione dei diritti d'autore, il contratto di scrittura e la cessione dei diritti di immagine).

Per gli artisti, in particolare, l'attività lavorativa è caratterizzata dalla saltuarietà dei periodi di lavoro effettivo e dal succedersi di diversi contratti relativi a prestazioni in singoli spettacoli o prodotti audiovisivi, per cui sono previsti tempi di realizzazione e di rappresentazione specifici, limitati e stagionali.

In sintesi, il rapporto di lavoro in questo ambito è strutturalmente discontinuo per il carattere oggettivo della prestazione, non per scelta datoriale o del lavoratore stesso. E questo contraddistingue in modo netto i lavoratori dello spettacolo.

Con l'introduzione dell'indennità di discontinuità si mira inoltre a valorizzare come "lavorative" attività imprescindibili per lo svolgimento delle prestazioni artistiche che non sono considerate come tali e che, tuttavia, non possono considerarsi disgiunte dall'attività di produzione creativa e culturale. Le prestazioni artistiche, spesso di durata molto contenuta (si pensi a una singola esibizione resa in uno spettacolo da un corista, un ballerino o un attore), presuppongono invero lunghi periodi di formazione e preparazione.

Il lavoro dell'artista non è solo esibirsi, ma anche prepararsi a farlo: è un mestiere di allenamento continuo, arricchimento e ricerca personale costante.

Con la conseguenza che i lavoratori dello spettacolo si trovano, in altri termini, a dover spesso affrontare un periodo di "non lavoro", *sub specie* nondimeno di fase preparatoria o di aggiornamento in vista dei successivi contratti di lavoro o della prosecuzione delle attività lavorative già contrattualizzate.

La relazione AIR, redatta al fine di supportare l'intervento normativo, ha valutato l'efficacia dello stesso quale strumento idoneo alla realizzazione degli obiettivi sopra indicati.

A tal fine, sono stati raccolti dati e informazioni dagli Uffici ministeriali competenti, nonché dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'INPS.

L'analisi effettuata ha consentito di valutare positivamente l'intervento normativo proposto.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La misura si inserisce nel più ampio progetto di riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo, che sarà realizzato in attuazione delle ulteriori deleghe previste dal citato articolo 2 della legge 16 luglio 2022, n. 106.

Nel dettaglio, il presente intervento normativo intende sostenere economicamente i lavoratori del settore dello spettacolo, considerata la specificità delle loro prestazioni di lavoro e il carattere strutturalmente discontinuo delle stesse.

La discontinuità del rapporto di lavoro costituisce, invero, una caratteristica propria del sistema, essendo «fisiologico» lo svolgimento delle professioni dello spettacolo nell'ambito di produzioni che prevedono tempi e modalità di realizzazione e di rappresentazione specifici, limitati e stagionali.

Lo stesso legislatore, con la legge 22 novembre 2017, n. 175, nel delegare il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di spettacolo, si è mostrato consapevole di tanto, invero prevedendo, all'articolo 2, comma 4, lett. l), che, con riferimento ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, ci fosse un riordino e un'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinassero in modo sistematico e unitario il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo *“tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative”*.

I lavoratori dello spettacolo, tra l'altro, si trovano spesso a dover affrontare un periodo di “non lavoro”, *sub specie* di fase preparatoria o di aggiornamento in vista dei successivi contratti di lavoro o della prosecuzione delle attività lavorative già contrattualizzate. Tale periodo di tempo non può tuttavia considerarsi disgiunto dall'attività di produzione creativa e culturale in genere.

Gli strumenti di assistenza e previdenza attualmente previsti (es. NAsPI, ALAS) non rappresentano un'adeguata risposta al già citato carattere discontinuo dell'attività lavorativa nel campo dello spettacolo.

In questo settore, come sopra detto, i rapporti di lavoro stabili e strutturati sono rare eccezioni, laddove il contratto più frequente è il contratto temporaneo (a tempo determinato, a progetto o a collaborazione); seguono a distanza, in ordine di frequenza, le formule contrattuali in uso nel mondo dello spettacolo (la cessione dei diritti d'autore, il contratto di scrittura e la cessione dei diritti di immagine). Per gli artisti in particolare, l'attività lavorativa è caratterizzata dalla saltuarietà dei periodi di lavoro effettivo e dal succedersi di diversi contratti relativi a prestazioni in singoli spettacoli o prodotti audiovisivi, per cui sono previsti tempi di realizzazione e di rappresentazione specifici, limitati e stagionali.

In sintesi, il rapporto di lavoro in questo ambito è strutturalmente discontinuo per il carattere oggettivo della prestazione, non per scelta datoriale o del lavoratore stesso; questo contraddistingue in modo netto i lavoratori dello spettacolo rispetto a qualsiasi altra categoria, come per esempio i lavoratori stagionali.

Lo schema di decreto legislativo in esame interviene in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori di cui alla lettera b) del predetto comma 1, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, del 25 luglio 2023.

In particolare, i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ossia coloro che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo, sono: artisti lirici, cantanti di musica leggera, coristi, vocalisti, suggeritori del coro, maestri del coro, assistenti e aiuti del coro, attori di prosa, allievi attori,

mimi, attori cinematografici o di audiovisivi, attori di doppiaggio, attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà ed attrazioni, imitatori, contorsionisti, artisti del circo, marionettisti e burattinai, acrobati e stuntman, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori, suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi, generici e figuranti, presentatori, disc-jockey, animatori in strutture turistiche e di spettacolo, registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, casting director, sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi, soggettisti, dialoghetti, adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi, direttori della fotografia, light designer, direttori di produzione, ispettori di produzione, segretari di produzione, responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva, segretari di edizione, cassieri di produzione, organizzatori generali, amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva, direttori di scena, direttori di doppiaggio, assistenti di scena e di doppiaggio, location manager, compositori, direttori d'orchestra, sostituti direttori d'orchestra, maestri collaboratori, maestri di banda, professori d'orchestra, consulenti assistenti musicali, concertisti e solisti, orchestrali anche di musica leggera, bandisti, coreografi e assistenti coreografi, ballerini e tescorei, figuranti lirici, cubisti, spogliarellisti, figuranti di sala, indossatori, fotomodelli, amministratori di formazioni artistiche, organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali, tecnici del montaggio e del suono, documentaristi audiovisivi, tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi, tecnici addetti alle manifestazioni di moda, *sound designer*, tecnici addetti agli effetti speciali, maestri d'armi, operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, video-assist, fotografi di scena, maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzeri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti), scenografi, story board artist, bozzettista, creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati, architetti, arredatori, costumisti, modisti e figurinisti teatrali, cinematografici o di audiovisivi, sarti, truccatori, parrucchieri, lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

I lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, nell'ambito delle categorie di soggetti rientranti nel gruppo di cui alla lettera b), dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come definite dal decreto interministeriale 15 marzo 2005, sono invece quelli individuati con decreto del 25 luglio appartenenti alle seguenti categorie:

- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.

Inoltre, l'indennità è riconosciuta anche ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Dai dati contenuti negli archivi INPS, sono risultati, relativamente all'anno 2022, circa 271 mila soggetti.

Per ogni posizione individuale sono state ricavate le seguenti informazioni:

- numero di giornate lavorate nell'anno 2022 con contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- imponibile contributivo derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

- giornate lavorate come lavoratore subordinato non rientranti nel settore spettacolo e relativo imponibile;
- presenza di un contratto a tempo indeterminato;
- presenza di una prestazione Naspi;
- presenza di una pensione diretta;
- ulteriori redditi rilevabili dall'estratto conto del soggetto;

Sulla base dei requisiti individuati dall'articolo 2 per accedere alla prestazione sono stati esclusi coloro che nell'anno 2022 si trovavano in una delle seguenti situazioni:

- avevano un contratto a tempo indeterminato;
- percepivano una pensione diretta;
- percepivano una prestazione Naspi;
- possedevano un reddito imponibile IRPEF superiore a 25.000 euro annui (determinato esclusivamente sui redditi da lavoro desumibili dagli archivi dell'istituto);
- non possedevano il reddito prevalente derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (determinato sulla base delle informazioni attualmente disponibili);
- avevano meno di sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Inoltre, al fine di individuare i possibili destinatari finali dell'intervento, si è tenuto conto:

- dell'andamento dell'inflazione riportata nell'ultimo documento di economia e finanza;
- di un incremento medio delle retribuzioni del 2% annuo;
- dell'ipotesi che un 15% di soggetti abbia altri redditi imponibili IRPEF, attualmente non rilevabili dagli archivi dell'Istituto, che farebbero superare loro il limite dei 25.000 euro annui;
- di un numero di giornate indennizzate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno di riferimento;
- di un'indennità pari al 60 per cento della misura giornaliera calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate contribuite derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all'anno di riferimento;
- del tetto giornaliero dell'indennità pari al minimale giornaliero contributivo che per l'anno 2023 è di 53,95 euro.

Sono state, quindi, determinate le prestazioni ipotizzando che per gli anni 2024-2033 le caratteristiche dei lavoratori dello spettacolo rimangano sostanzialmente stabili rispetto alla generazione tipo riferita al 2022.

Sono stati così identificati circa 20.600 beneficiari annui.

Lo schema di provvedimento incide, altresì, sui datori di lavoro o committenti, nonché su tutti i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, con riferimento ai quali l'articolo 7 dello schema di decreto prevede obblighi di contribuzione.

In particolare, il numero di aziende su cui impatta il provvedimento, con riferimento all'anno 2022, sono 71.484, mentre i lavoratori che sarebbero tenuti a versare il contributo di solidarietà sono circa 4.260.

Inoltre, il provvedimento impatta sulle regioni e province autonome, in considerazione del fatto che i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità ivi previsti rientrano, per loro natura, negli ambiti ordinari di competenza delle predette amministrazioni. Le iniziative di formazione e aggiornamento professionale saranno attivate in base alle priorità riscontrate in ciascun territorio, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Il provvedimento in esame si prefigge l'obiettivo di compensare gli effetti negativi del settore lavorativo dello spettacolo, caratterizzato da alti livelli di frammentarietà e discontinuità, sulla posizione reddituale e contributiva dei lavoratori.

In particolare, con la corresponsione della prevista indennità si mira a fornire un sostegno economico ai lavoratori del settore la cui attività lavorativa è caratterizzata dalla saltuarietà dei periodi di lavoro effettivo e dal succedersi di diversi contratti relativi a prestazioni in singoli spettacoli o prodotti audiovisivi, per cui sono previsti tempi di realizzazione e di rappresentazione specifici, limitati e stagionali.

Con l'introduzione dell'indennità di discontinuità si mira inoltre a valorizzare come "lavorative" attività imprescindibili per lo svolgimento delle prestazioni artistiche che non vengono considerate come tali e che, tuttavia, non possono considerarsi disgiunte dall'attività di produzione creativa e culturale. Il riferimento è a quei periodi di "non lavoro" che i lavoratori dello spettacolo si trovano a dover affrontare, quale fase preparatoria o di aggiornamento in vista dei successivi contratti di lavoro o della prosecuzione delle attività lavorative già contrattualizzate.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà verificato attraverso il monitoraggio, a cura del Ministero della cultura e delle Direzioni generali competenti, nonché del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'efficacia complessiva dell'intervento, mediante l'analisi dei dati prodotti dall'INPS e dagli altri uffici di volta in volta coinvolti, comparandoli con i dati (qualora esistenti) riferiti al periodo precedente all'entrata in vigore del presente intervento regolatorio.

Al riguardo, si ritiene che le strutture ministeriali maggiormente coinvolte dalle misure in argomento siano la Direzione generale Spettacolo e la Direzione generale Cinema e audiovisivo, mentre, quali principali indicatori associati agli obiettivi delle misure in esame, saranno presi in considerazione:

- il numero di lavoratori del settore dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con particolare riferimento ai lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 e di cui alla lettera b) del predetto comma 1, come individuati con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro della cultura, nonché dei titolari di rapporto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a tempo indeterminato, che non siano titolari di indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo;
- il numero e la misura delle indennità corrisposte in favore dei lavoratori del settore in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Il non intervento di regolamentazione non è stato preso in considerazione, considerato che lo stesso si tradurrebbe in una mancata attuazione della delega.

Con riguardo, invece, alle diverse opzioni in termini di contenuto, si rappresenta che la delega risulta stringente.

In particolare, l'articolo 2, comma 6, della legge n. 106 del 2022 prevede che il decreto legislativo è adottato tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno, anche in ragione

del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, fondati su:

- 1) limite massimo annuo di reddito riferito all'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;
- 2) limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;
- 3) reddito derivante in misura prevalente dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;
- b) determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale, nel limite delle risorse di cui al comma 7;
- c) incompatibilità con eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti;
- d) individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni;
- e) determinazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, nonché di un contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la sola quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto massimale.

In sede di esercizio della delega, nel rispetto dei criteri previsti, sono state valutate varie opzioni in riferimento, in particolare, al requisito di accesso al beneficio concernente il reddito IRPEF, a quello riguardante il numero di giornate accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, nonché con riferimento alla percentuale di giornate indennizzate.

In particolare, si è ipotizzata una prima soluzione che prevedeva il possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a euro 30.000 nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, di 60 giornate accreditate al Fondo pensione nel medesimo periodo e un riconoscimento dell'indennità per una misura pari al cinquanta per cento delle giornate accreditate.

Con tale soluzione, si era stimata una platea di beneficiari pari a circa 21.790 soggetti, con un importo medio dell'indennità pari a 2132. Tuttavia, la stessa determinava effettivi finanziari non congrui rispetto alle risorse stanziare per la copertura della misura.

Si è così optato per una diversa soluzione che, con la previsione di un reddito IRPEF non superiore a euro 25.000 nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, di un numero di giornate accreditate al Fondo pensione nel medesimo periodo pari a 60 e con il riconoscimento dell'indennità per una misura pari a un terzo delle giornate accreditate, consentiva di riconoscere il beneficio a una platea di lavoratori comunque ampia, ossia pari a 20.600 beneficiari annui con un importo medio dell'indennità pari a 1.443 euro per il 2024, garantendo al contempo la sostenibilità finanziaria della misura.

Con riguardo alle risorse stanziare per la copertura della misura, si evidenzia che il comma 7 dell'articolo 2, della legge n. 106 del 2022, prevede che agli oneri derivanti dalla misura in questione si provvede, a decorrere dall'anno 2023, nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla lettera e) del comma 6 – ossia dalle risorse conferite a titolo di oneri contributivi a carico dei datori di lavoro e dal contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, per la sola quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto massimale - nonché dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità.

L'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, aveva invece istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo denominato «Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET», con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo le cui prestazioni lavorative sono caratterizzate da discontinuità, tenuto conto del

carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, rimettendo l'attuazione dell'intervento ivi previsto all'adozione di un successivo provvedimento normativo.

La prevista decorrenza della copertura degli oneri a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - a partire dal 2023 - è coerente con l'avvenuto trasferimento delle risorse per l'anno 2022 del Fondo in questione, pari a 40 milioni di euro, al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, disposto dall'articolo 8, comma 4-*bis*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. L'articolo 1, comma 282, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha poi incrementato il fondo SET di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025.

Tali risorse si aggiungono ai 40 milioni di euro annui a decorrere previsti dalla norma istitutiva del fondo.

Allo stato, il Fondo in questione risulta quindi avere la seguente dotazione:

- 2023: 100 milioni
- 2024: 46 milioni
- 2025: 48 milioni
- a decorrere dal 2026: 40 milioni

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Lo schema di decreto legislativo in esame, nel prevedere l'introduzione di una indennità in favore dei lavoratori dello spettacolo, appare idonea a generare impatti di natura positiva, in termini economici e sociali.

Le attività riguardanti il settore dello spettacolo rivestono, difatti, contemporaneamente un ruolo culturale, educativo e sociale, ma anche economico e produttivo.

Con riguardo ai destinatari dell'intervento, si indicano i seguenti impatti:

- per i lavoratori beneficiari dell'intervento (come descritti al paragrafo 1): percezione di una indennità pari a un importo medio annuo di 1.443 euro, riconoscimento della contribuzione figurativa per le giornate considerate ai fini dell'indennità, svolgimento di percorsi di formazione e aggiornamento;
- per i datori di lavoro o committenti: versamento di un contributo pari all'1 per cento dell'imponibile contributivo;
- per tutti i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo: versamento di un contributo di solidarietà pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

La maggior parte dei datori di lavoro interessati dal provvedimento sono PMI. Infatti, con riferimento all'anno 2022, su un totale di 71.484 aziende, 40.312 sono microimprese (fino a 9 dipendenti), 19.495 sono piccole imprese (da 10 a 49 dipendenti) e 8.263 sono medie imprese (da 50 a 249 dipendenti).

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento normativo non ha effetti sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

Il lavoratore che intende richiedere l'indennità è tenuto a presentare domanda all'INPS, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto stesso, entro il 30 giugno di ogni anno a pena di decadenza, fornendo le informazioni che attestino la sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto legislativo.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

La normativa in esame non riguarda il recepimento di direttive europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Alla luce di quanto esposto nelle sezioni precedenti, il provvedimento in oggetto risponde alle esigenze di garantire fornire un sostegno economico ai lavoratori del settore dello spettacolo, con riconoscimento del carattere strutturalmente discontinuo delle stesse.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento è l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

5.2 Monitoraggio

In tale ambito, l'intervento normativo in esame sarà oggetto di una valutazione completa per verificarne, in particolare, l'efficacia e l'efficienza per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi prefissati e per decidere se siano necessarie nuove misure o modifiche.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati sarà verificato **annualmente** attraverso il monitoraggio, a cura del Ministero della cultura e delle Direzioni generali competenti, nonché del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'efficacia complessiva dell'intervento, mediante l'analisi dei dati prodotti dall'INPS e dagli altri uffici di volta in volta coinvolti.

6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Come già evidenziato, lo schema di decreto legislativo in esame costituisce attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 16 luglio 2022, n. 106, nonché di quella prevista al comma 4 del citato articolo 2.

In questa sede non si è ritenuto necessario svolgere consultazioni, in considerazione del fatto che già in fase di predisposizione della legge di delega le stesse erano state effettuate, a diversi livelli, con soggetti operanti nel settore dello spettacolo.

In particolare, erano stati consultati CGIL, CISL, UIL, FIALS, UGL, AGIS, CReSCo, ANFOLS, Confindustria RTV, APA, AFI, ANICA, PMI, FEM e FIMI – CNA – CONFARTIGIANATO CINEMA E AUDIOVISIVO, UNITA, Bauli in piazza, Facciamolaconta, Co.N.D.A.S., Lavorator_della Danza, Danza Error System, ANSVA-Ass. sindacale di categoria Confesercenti spettacolo viaggiante, ACEP Autori Compositori Editori produttori (musicali), ANEM-Ass. Nazionale Editori Musicali, ASSOLIRICA, CAM Coordinamento delle Associazioni dei Musicisti, EMUSA-Ass. Editori Musicali, Federazione Nazionale Il Jazz Italiano, IBU Associazione Italian Blues Union, KeepOn Live- Ass. Live club e Festival italiani, LA MUSICA CHE GIRA, MIA - Musica Indipendente Associata, PIU - Promoter Indipendenti Uniti, StaGe! + INDIES Coordinamento Musica e Spettacolo Indipendente ed Emergente, Lirica Muta, AudioCoop, Slow

Music, ITALIALIVE events&live industry,ARIACS, Scena Unita, AGI - Associazione Generici italiani dello spettacolo, Alleanza delle Cooperative Italiane Cultura (cooperative nello spettacolo dal vivo e audiovisivo), APS libera associazione Professionale Lavoratori Spettacolo, ARCI Presidenza Nazionali, ASC Associazione Scenografi, Costumisti e Arredatori, AssoArtisti, CUB Informazione e Spettacolo, FAS-Forum Arte e Spettacolo, FED.IT.ART-Federazione Italiana Artisti, FEDAS Federazione Aziende Spettacolo Italia (aziende fornitrici ed installatrici di impianti audio, illuminotecnici, video etc, Fondazione Centro Studi Doc, ITAL SHOW (ass. legge 4/2013), Movimento spettacolo dal vivo, RISP - Emergenza Continua, Sarte di Scena, ShowNet - Rete di cooperative dei Tecnici Professionisti dello spettacolo, SIEDAS - Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo, FAS-Forum Arte e Spettacolo, SQUADRA LIVE, U.N.A. Coordinamento delle Associazioni degli Autori, Unione Artisti – UNAMS, WGI Writers Guild Italia, Artemis Ass. Rete Tecnici e maestranze intermittenti, C.L.A.A.I. Confederazione delle libere Associazione Artigane Italiane, A2U - Attrici Attori Uniti, AMLETA, APS RAAI, Registro delle Attrici e degli Attori Italiani, ATIP-Ass. Teatri Privati Italiani, AUT-Autori, CENDIC- Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea, UTR Unione Teatri di Roma, Voglia di Teatro, Registi a confronto - R.A.C., RAAI - Registro delle Attrici e degli Attori.

7. PERCORSO DI VALUTAZIONE

Per la predisposizione dello schema di decreto legislativo il Ministero della Cultura ha istituito un gruppo di lavoro, con la partecipazione di rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, nonché di esperti in materia.

Sullo schema di decreto è stato inoltre acquisito il parere del Consiglio superiore dello spettacolo nella seduta del 4 luglio 2023.